



(Esenzione da tassa di bollo e registro per gli atti avanti la Commissione Agraria)

Decreto Consigliare 24 Maggio 1921 N.16.

Art. unico.

- Gli atti del giudizio avanti la Commissione arbitrale Agraria istituita colla Legge 15 Febbraio 1921 e gli atti di esecuzione del giudizio stesso sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

La sola sentenza definitiva sarà stesa su carta da bollo da lire due; essa sentenza verrà assoggettata alla registrazione colla tassa fissa di lire due.